Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 LUGLIO 2017, N. 35796: quando il sequestro preventivo è finalizzato alla futura confisca non occorre la sussistenza delle esigenze cautelari

«I presupposti per l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, di cui al comma secondo dell'art. 321 cod. proc. pen. (sequestro in vista della futura confisca), sono costituiti, da un lato, dal fatto che, pure solo in linea astratta, sia configurabile, sulla base degli elementi già acquisiti, un reato (…), e, dall'altro, dalla circostanza che le cose da sottoporre a sequestro siano suscettibili di confisca, … sicché solo nel caso in cui ictu oculi sia da escludersi, alla stregua delle risultanze processuali conseguite o in base alle norme giuridiche, rispettivamente, la sussistenza di una qualsiasi fattispecie criminosa, oppure la confiscabilità delle cose, il sequestro si rivelerà illegittimo.»

«Ne consegue la mancanza di concludenza delle doglianze della ricorrente, a proposito della inosservanza dei principi proporzionalità, adeguatezza e gradualità, stabiliti dall'art. 275 cod. proc. pen., e della mancata considerazione dei diritti del terzo proprietario di buona fede, non occorrendo, quando il sequestro preventivo sia, … strumentale alla confisca, la sussistenza delle esigenze cautelari, e non venendo, quindi, in considerazione i suddetti principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, che impongono l'adeguamento della misura alla entità delle esigenze cautelari. »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

35796-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Cavallo - Presidente -

Donatella Galterio

Aldo Aceto

Giovanni Liberati - Relatore -

Enrico Mengoni

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 343

CC – 15/2/2017

R.G.N. 49461/2016

DEPOSITATA IN CANCE
20 LUG 2017
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Sorani Stefania, quale legale rappresentante della M.L. S.r.l.

avverso l'ordinanza del 27/10/2016 del Tribunale di Pistoia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2016 il Tribunale di Pistoia ha respinto l'appello proposto da Stefania Sorani, quale legale rappresentante della ML S.r.l., nei confronti del provvedimento del 6 luglio 2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo automezzi di proprietà della ML S.r.l. e della ML Service S.r.l., giustificato con la strumentalità del sequestro alla confisca ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995, determinante l'irrilevanza della prospettata insussistenza del pericolo nel ritardo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'appellante, prospettando violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 44 d.lgs. n. 504 del 1995 e mancanza

assoluta di motivazione, per l'insufficiente considerazione sia dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, stabiliti dall'art. 275 cod. proc. pen., sia dei diritti del terzo proprietario di buona fede.

3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando la obbligatorietà della confisca dei mezzi utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 d.lgs. n. 504 del 1995, con la conseguente piena legittimità del sequestro, in quanto strumentale alla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, peraltro affidato a motivi generici e privi di autentico confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata, riproduttivi delle medesime doglianze proposte con l'atto d'appello e motivatamente disattese dal Tribunale, è manifestamente infondato.

2. I presupposti per l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, di cui al comma secondo dell'art. 321 cod. proc. pen. (sequestro in vista della futura confisca), sono costituiti, da un lato, dal fatto che, pure solo in linea astratta, sia configurabile, sulla base degli elementi già acquisiti, un reato (nella specie non contestato dalla ricorrente), e, dall'altro, dalla circostanza che le cose da sottoporre a sequestro siano suscettibili di confisca, circostanza anch'essa non contestata dalla ricorrente, sicché solo nel caso in cui *ictu oculi* sia da escludersi, alla stregua delle risultanze processuali conseguite o in base alle norme giuridiche, rispettivamente, la sussistenza di una qualsiasi fattispecie criminosa, oppure la confiscabilità delle cose, il sequestro si rivelerà illegittimo (Sez. 3, n. 1298 del 08/07/1992, Cocchi, Rv. 191819).

Ne consegue la mancanza di concludenza delle doglianze della ricorrente, a proposito della inosservanza dei principi proporzionalità, adeguatezza e gradualità, stabiliti dall'art. 275 cod. proc. pen., e della mancata considerazione dei diritti del terzo proprietario di buona fede, non occorrendo, quando il sequestro preventivo sia, come caso in esame, strumentale alla confisca, la sussistenza delle esigenze cautelari, e non venendo, quindi, in considerazione i suddetti principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, che impongono l'adeguamento della misura alla entità delle esigenze cautelari.

La revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è, infatti, possibile soltanto nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il *fumus commissi delicti*, e non per il venire meno delle esigenze cautelari o per il loro affievolimento,

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

atteso che in tali ipotesi la pericolosità della *res* non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge (così Sez. 3, n. 43945 del 25/06/2013, Liccardi, Rv. 257418; conf. Sez. 3, n. 17439 del 06/04/2005, Amico, Rv. 231516).

Neppure rilevano i diritti o le esigenze del terzo proprietario dei beni sequestrati e destinati a essere confiscati, giacché anch'essi debbono soggiacere al provvedimento ablatorio e, quindi, al sequestro preventivo a esso strumentale (cfr. Sez. 3, n. 24847 del 11/5/2016, Angeli, Rv. 267201, nella quale è stato osservato che l'ingerenza nel diritto del terzo al rispetto dei beni non può ritenersi sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare, siccome inserita all'interno di un procedimento in contraddittorio che consente al soggetto di dimostrare di non aver potuto incolpevolmente prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza).

3. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza delle doglianze della ricorrente, che comporta l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.

In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15/2/2017

Il Consigliere estensore
Giovanni Liberati

Il Presidente
Aldo Cavallo

IL CANCELLIERE
Luana Mariani